

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

Risposta al quesito in merito all'OIC 15 Crediti

Risposta alla richiesta di chiarimento

OIC 15 Crediti

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito alla presentazione dei ricavi da vendita riferiti a società che operano secondo i seguenti *business model*:

1. acquisto di materie prime e contestuale rivendita, oppure
2. acquisto di materie prime e vendita successiva con stipula di contratti derivati di copertura per neutralizzare il rischio prezzo.

L'OIC nota che, ai fini della rilevazione dei ricavi, occorre far riferimento all'OIC 15 par. 29 secondo cui *“i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:*

– il processo produttivo dei beni è stato completato; e
– si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Merita rilevare che, salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici.”

Coerentemente con i criteri espressi nell'OIC 15 anche i par. 16 e ss dell'OIC 13 prevedono che *“i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.”*

Ne consegue che:

- laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un'attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d'acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa

spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati;

- laddove la società assuma rischi e benefici relativi all'acquisizione della materia prima, ancorché con rischio di prezzo neutralizzato da contratti derivati di copertura, la società rileva i ricavi della vendita ed i costi d'acquisto della materia prima ed i derivati sono contabilizzati ai sensi dell'OIC 32.

Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo.